

### **UFFICIO DEL SINDACO**

FPST 3979 DEL 23/03/20

### **DECRETO SINDACALE N. 1/2020**

OGGETTO: Disposizioni per la gestione dell'attività lavorativa del personale in applicazione dell'art. 1 comma 6) D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

#### **II SINDACO**

#### VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale";
- la Legge 7 agosto 2015, n.124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Decreto Madia) che ha introdotto nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed in particolare l'art.14, così come modificato, da ultimo dall'art.18 comma 5 del D.L. n.9 del 2.3.2020 in connessione all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la Legge 22 maggio 2017, n.81, Capo II, articoli da 18 a 24 relativi al lavoro agile (o smart working), nonché la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'articolo 3;

VISTA la Direttiva n. 1 del 25.2.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione che fornisce le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;



## **UFFICIO DEL SINDAÇO**

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state introdotte ulteriori misure per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso, tra cui – limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020 – la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 1 lettera n) del predetto D.P.C.M ai sensi del quale "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri assicurazione infortuni sul lavoro";

VISTA la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione relativo alle "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa" nella quale si chiarisce che "per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 della legge n°124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020 n°9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è superato il regime sperimentale dell'obbligo delle amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime";

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 con il quale considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio nazionale sono state introdotte ulteriori misure per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso sull'intero territorio nazionale, prevedendosi, tra l'altro, all'art. 2 che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n°81 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017 n°81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale con efficacia dalla data del 10 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020;



### **UFFICIO DEL SINDACO**

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 il cui art. 1, comma 6, dispone che "fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le indicazioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 che al punto 3 recita:

"In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020".

"Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale. Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni".

PRESO ATTO che l'art. 87 comma 1del decreto-legge 17 marzo 2020 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la pubblica amministrazione, individua il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento dalla prestazione lavorativa ad eccezione delle attività che le amministrazioni ritengono indifferibili , e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;



### **UFFICIO DEL SINDACO**

CONSIDERATA la necessità di individuare le attività indifferibili, anche in ragione dell'emergenza, da rendere in presenza come di seguito elencate:

- Protocollazione solo nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9.30 alle 12.30;
- Stato civile nei giorni dal lunedi a venerdi dalle ore 8.00 alle 14.00 sede delegazione comunale Castelnuovo Vomano (limitatamente alle registrazioni di nascita e morte e al rilascio della CIE a seguito di furto e smarrimento e certificazioni e attività urgenti e non differibili);
- Servizi relativi al Settore Segreteria Generale Notifiche Sociale e supporto agli organi di governo comunali al verificarsi della necessità;
- Servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;
- Servizi di pulizia e sanificazione dei locali comunali, limitatamente ai locali utilizzati per l'espletamento dei servizi indifferibili;
- Polizia Locale;
- Protezione civile;
- Servizio Manutentivo al verificarsi della necessità;
- Interventi di pronta reperibilità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità: facendo salve le disposizioni di servizio indicate nell'Ordinanza Sindacale prot. n.3516 N. 57 del 10.03.2020 di istituzione del COC;
- Servizi necessari ad ottemperare alle scadenze di legge;

RAVVISATA oltremodo la necessità, di ricorrere alla modalità di lavoro agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017 n. 81, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni, in particolare allo scopo di tutelare il personale con specifiche esigenze di carattere sanitario o familiare o comunque provenienti da altri territori comunali;

CONSIDERATO che, stante l'eccezionalità e straordinarietà della situazione, verranno successivamente informate la RSU, le OO.SS. e la Giunta in ordine all'opportunità di individuare modalità semplificate, temporanee e straordinarie di accesso al lavoro agile;

#### DECRETA

- 1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 s.m.i.;
- 2. Di individuare, individuare le attività indifferibili , anche in ragione dell'emergenza, da rendere in presenza come di seguito elencate:



#### **UFFICIO DEL SINDACO**

- Protocollazione solo nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9.30 alle 12.30;
- Stato civile nei giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 sede delegazione comunale Castelnuovo Vomano (limitatamente alle registrazioni di nascita e morte e al rilascio della CIE a seguito di furto e smarrimento e certificazioni e attività urgenti e non differibili);
- Servizi relativi al Settore Segreteria Generale Notifiche Sociale e supporto agli organi di governo comunali al verificarsi della necessità;
- Servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;
- Servizi di pulizia e sanificazione dei locali comunali, limitatamente ai locali utilizzati per l'espletamento dei servizi indifferibili;
- Polizia Locale:
- Protezione civile:
- Servizio Manutentivo al verificarsi della necessità ;
- Interventi di pronta reperibilità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità: facendo salve le disposizioni di servizio indicate nell'Ordinanza Sindacale prot. n.3516 N. 57 del 10.03.2020 di istituzione del COC;
- Servizi necessari ad ottemperare alle scadenze di legge;

I Responsabili di Settore o i loro delegati, che svolgono attività di smart working, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, potranno recarsi in ufficio, compilando l'autocertificazione, per reperire documentazione cartacea utile allo svolgimento del lavoro da casa, informando contestualmente il sottoscritto Sindaco in qualità di autorità sanitaria e di protezione civile.

- 3. Di dare mandato a tutti i Responsabili di Settore di assumere i relativi provvedimenti per garantire per tutte le attività non indicate nell'elenco di cui al punto precedente l'incentivazione di ferie e di congedi per i dipendenti, assicurando comunque lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017 n. 81, secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate in premessa, in particolare allo scopo di tutelare il personale con specifiche esigenze di carattere sanitario o familiare o comunque provenienti da altri territori comunali;
- 4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale di provvedere alla predisposizione della determinazione contenente le linee guida in modalità semplificate, temporanee e straordinarie di accesso al lavoro agile;
- 5. Di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento sono valide fino alla fine dell'emergenza Coronavirus, salvo successive disposizioni ministeriali;



# **UFFICIO DEL SINDACO**

6. Di dare atto che, stante l'eccezionalità e straordinarietà della situazione, verranno successivamente informate la RSU, le OO.SS. e la Giunta in ordine a quanto disposto con il presente provvedimento.

IL SINDACO Vincenzo Di Marco

